

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE
"PROCEDURE ED ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE"

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Procedure ed organi della programmazione".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

TITOLO I

Procedure ed organi della programmazione

Art. 1

(Finalità della legge)

I compiti e le procedure per la programmazione economica previsti dall'art. 25 della legge regionale 25.3.74, n. 18, sono disciplinati dalla presente legge in attuazione del le finalità fissate dall'art. 3 dello Statuto della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 2

(Attività programmatica della Regione)

Gli indirizzi della programmazione regionale e i relativi piani di attuazione, i piani settoriali di intervento sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta tenendo conto delle istanze locali espresse a livello comprensoriale, ovvero dagli Organi della programmazione istituiti a livello comprensoriale, e con la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nella Regione.

Con le procedure di cui al 1° comma il Consiglio regionale formula le proposte ed i pareri per la programmazione Nazionale.

Art. 3

(Elaborazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo)

Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, se delegato, provvede, avvalendosi degli organi tecnici della programmazione, ad elaborare il programma organico di sviluppo economico e sociale della Regione per quinquenni successivi ed ai successivi aggiornamenti ove si rendessero necessari, ad assicurarne l'organizzazione ed esecuzione, curando il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali con il programma medesimo e con gli eventuali programmi straordinari di intervento e la rispondenza dei singoli interventi ai programmi annuali e pluriennali.

Art. 4

(Piano di assetto territoriale e piani
settoriali di intervento)

Il piano di assetto territoriale, in armonia con la programmazione regionale stabilisce le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) ed alla localizzazione degli insediamenti produttivi, dei servizi sociali e delle infrastrutture.

La Giunta è impegnata a sottoporre al Consiglio entro 6 mesi dalla approvazione del programma regionale di sviluppo, il piano di assetto territoriale elaborato sotto la responsabilità del Presidente della Giunta o dell'Assessore da lui delegato.

I piani settoriali di intervento dovranno essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo.

Art. 5

(Consultazione degli Enti locali e delle
forze sociali)

Al fine di corrispondere alle istanze della collettività regionale e di assicurare la necessaria partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico e civile della Puglia, l'assessore al Bilancio e alla Programmazione Economica nel corso del processo di elaborazione del Programma, promuove l'audizione dei rappresentanti degli Enti Locali e delle forze sociali della Regione secondo le direttive fissate dal Consiglio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 6

(Obiettivi programmatici e previsioni
di bilancio)

Ai sensi dell'art. 70, comma 7, lettera c), dello Statuto, ed al fine di assicurare la rispondenza tra obiettivi programmatici e politica di bilancio, la Giunta presenta annualmente, insieme col progetto di bilancio, una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del programma economico regionale.

Art. 7

(Verifica dello stato di attuazione
del programma)

Ai sensi dell'art. 71, comma 3, dello Statuto, la Giunta presenta annualmente al Consiglio, insieme col conto consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi congiuntamente alle relazioni degli organi comprensoriali.

TITOLO II

Gli organi tecnici della programmazione

Art. 8

(Determinazione degli organi tecnici
della programmazione)

Per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli è istituito oltre all'Ufficio del Programma e Bilancio di cui all'art. 25 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione regionale.

Art. 9

(Adempimenti dell'Ufficio del Programma
e Bilancio)

L'Ufficio del Programma e del Bilancio assolve a tutti gli adempimenti burocratici e tecnici relativi all'elaborazione ed all'attuazione del programma economico regionale e dei piani settoriali d'intervento nonché agli adempimenti tecnici di cui ai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7.

Art. 10

(Coordinatore dell'Ufficio del Pro-
gramma e Bilancio)

Il Coordinatore dell'Ufficio del Programma e del Bilancio previsto dall'art. 25, 2° comma, della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974:

- a) dirige l'ufficio del Programma e del Bilancio;
- b) attende alla preparazione dei documenti programmatici;
- c) collabora alla preparazione di provvedimenti legislativi o regolamenti aventi attinenza con l'attuazione del programma;
- d) partecipa alla predisposizione del progetto di piano urbanistico regionale;
- e) provvede all'analisi sistematica dell'informazione statistica e socio-economica;
- f) assiste il Presidente della Giunta, gli Assessori e gli Enti dipendenti dalla Regione nelle iniziative per l'attuazione del programma, partecipando all'elaborazione dei progetti di intervento;
- g) interviene, su richiesta del Presidente, alle riunioni della Giunta convocata per discutere problemi attinenti l'elaborazione e la attuazione del programma;
- h) è membro del Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione regionale.

Per l'adempimento delle sue funzioni il Coordinatore corrisponde direttamente con tutti gli organi, uffici ed enti interessati.

Art. 11

(Comitato Tecnico-Scientifico per la
Programmazione Economica Regionale)

E' costituito presso la Giunta un "Comitato Tecnico-Scientifico per la Programmazione Economica Regionale" con compiti consultivi sulle questioni inerenti la programmazione economica.

E' altresì demandato al Comitato Tecnico-Scientifico di esprimere il proprio parere sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone o enti per specifici lavori di ricerca e di progettazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dall'Assessore al ramo o da un delegato, scelto anche tra i componenti del Comitato stesso, ed è composto dal Coordinatore dell'Ufficio Programma e Bilancio e da 6 membri, scelti tra professori di ruolo universitario o incaricati con almeno 2 anni di servizio o tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri non di diritto del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica 3 anni e sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore al ramo.

Ai servizi di Segreteria del Comitato provvederà l'Ufficio del Programma e Bilancio.

Con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 12

(Esecuzione di indagini da parte
di Istituti di ricerca)

Per le indagini, gli studi, le rilevazioni e le progettazioni da compiere per le finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale di Istituti Nazionali e Regionali di ricerca e di altri Enti pubblici, oppure di Società ed Associazioni anche non riconosciute, ancorché straniera, qualora speciali circostanze motivate nel Decreto di approvazione della convenzione emanata dal Presidente della Giunta dovessero richiederlo.

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13

(Informazioni ai fini della programma-
zione regionale)

Gli organi e gli Enti regionali e gli Enti locali della Puglia forniranno all'Ufficio Programma e Bilancio le informazioni, i dati e gli elementi che vengono ad essi richiesti ai fini della elaborazione, attuazione, verifica ed aggiornamento del programma economico regionale.

L'Ufficio Programma e Bilancio può corrispondere con imprese private e pubbliche, associazioni sindacali e di categoria per ottenere informazioni in ordine ai loro programmi d'investimento e altri elementi ritenuti rilevanti ai fini della programmazione economica.

Le informazioni raccolte sono sottoposte al vincolo del segreto d'ufficio, solo quando si tratti di informazioni personali o segrete e sono utilizzate esclusivamente ai fini della programma-

zione regionale e non possono essere rese note attraverso riferimenti individuali o comunque in modo che siano identificabili i dati e le cifre riguardanti le singole imprese.

Art. 14

(Personale addetto alla programmazione)

Il personale dirigente in servizio presso l'ufficio del Programma e Bilancio addetto alle mansioni specifiche della programmazione è costituito da 10 unità.

Art. 15

(Conferimento di incarichi professionali)

Per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge la Giunta è autorizzata a conferire speciali incarichi professionali non superiori a 6, ad esperti altamente qualificati che abbiano svolto o svolgano attività nel campo della programmazione economica con la remunerazione da stabilirsi con il decreto di conferimento dell'incarico.

Art. 16

(Inquadramento del personale)

Il personale, che abbia già prestato servizio presso il disciolto Comitato regionale per la Programmazione Economica con incarichi di studio conferiti dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica o che abbia svolto presso la Regione mansioni retribuite in virtù di provvedimenti amministrativi regolarmente approvati inerenti l'attività di programmazione economica, verrà inquadrato a domanda nei ruoli del personale regionale. L'in

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

quadramento avviene nella 7^a fascia funzionale per coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto ai sensi dello art. 41 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18.

Art. 17

(Spese per il funzionamento degli
organi della programmazione)

Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si farà fronte coi stanziamenti da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Bilancio di Previsione 1975 e successivi.

Art. 18

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 21 gennaio 1975 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.


IL VICE PRESIDENTE

Augelli

Consiglio Regionale della Puglia

12 5 GEN. 1975

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 1713/20202

Data: 25 FEB 1975

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota per numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(DI CARICO)

[Handwritten signature]